

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - BANDI INTERNI
PUBBLICAZIONI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

[0]

[33]

ARCHIVIO

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **3981 del 04/06/2018**

Protocollo: **133026/2018**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.6/2018/11**

In Pubblicazione: dal **5/6/2018** al **20/6/2018**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A., AI SENSI DELL'ART. 19
DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, RELATIVA AL PROGETTO
"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRADA COMUNALE TRATTO
VERNATE-CASCINA RESTA, TRASFORMAZIONE EX SP 163 ESISTENTE
IN PISTA CICLOPEDONALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI
VERNATE (MI)". PROPONENTE: COMUNE DI VERNATE RIF. SILVIA:
PROCEDURA VER318-MI**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE

(disponibile [qui](#)).
Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3981 del 04/06/2018

Prot. n 133026 del 04/06/2018

Fasc. n 9.6/2018/11

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto “Adeguamento funzionale di strada comunale tratto Vernate-Cascina Resta, trasformazione ex SP 163 esistente in pista ciclopeditonale da realizzarsi nel Comune di Vernate (MI)”. Proponente: Comune di Vernate Rif. SILVIA: procedura VER318-MI

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e s.m.i.;
- la L. n.56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visti e richiamati:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera n.2 del 2/12/2014, atti 261846/1.10/2014/29, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n.35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamati i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R. G. n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;
- R. G. n. 95 del 12/04/2018 che ha approvato gli “Indirizzi per la gestione provvisoria 2018” ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 ter del D.Lgs.150/2009 che prevede l'ob.16718 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n.205 del 29/06/15 che individua la competenza per “l'emissione degli Atti finali a rilevanza esterna relativi ai procedimenti [...] di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti soggetti a VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.5/2010”;

Visti e richiamati, per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale:

- il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;

- la L.R. n.5/2010 “Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale” e s.m.i., che disciplina la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale, conferendo alle Province le competenze in materia di V.I.A. e stabilisce che le Province sono Autorità competenti per le procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per i progetti di cui all'Allegato B, paragrafo 7, lettera g2) “Strade extraurbane secondarie (categoria C ed F del D.M. 05.11.2001) o loro varianti e potenziamento di interesse provinciale (P1, P2) secondo le classificazione di cui alla D.G.R. n.19709/2004”;
- il R.R. n.5/2011 di attuazione della L.R. n.5/2010;
- la D.G.R. n.4792/2016 “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee Guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n.1266/2014”;
- la D.G.R. n.5565/2016 “Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale”;
- la D.G.P. n.10/2012 “Conferimento alle Province delle competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.”, la quale assegna al Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Provincia di Milano la competenza per le procedure di V.I.A.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della Legge n.56/2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. stabilisce che il proponente dell'opera deve presentare l'istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. all'Autorità Competente, allegando lo Studio Preliminare Ambientale;

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dall'Arch. Seregini Alessandra;

Inoltre, preso atto che:

- il 21/02/2018, protocollo Città Metropolitana n. 43568, il Comune di Vernate, con sede legale a Vernate (MI), in Piazza IV Novembre 2, ha presentato “istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto “Adeguamento funzionale di strada comunale tratto Vernate-Cascina Resta, trasformazione ex SP163 esistente in pista ciclopeditonale da realizzarsi nel Comune di Vernate (MI)”;
- il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nelle categorie di intervento di cui alla L.R. n. 5/2010, Allegato B, paragrafo 7, lettera g2) “Strade extraurbane secondarie (categoria C ed F del D.M. 05.11.2001) o loro varianti e potenziamento di interesse provinciale (P1, P2) secondo le classificazione di cui alla D.G.R. n.19709/2004”;
- il 7/03/2018 è avvenuta la pubblicazione della documentazione allegata all'istanza, sul sito web dell'Autorità competente e sul portale S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia; il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. è formalmente avviato da tale data;

Rilevato, in merito alle caratteristiche del progetto, che:

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo tratto stradale tra il centro abitato di Vernate e la Cascina Resta, in sostituzione dell'arteria esistente, che presenta caratteristiche dimensionali con larghezza pari a m. 3, non sufficienti per il transito delle auto a doppio senso di marcia. La scelta di realizzare una nuova arteria distinta dall'esistente, ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione; l'ipotesi di ampliare l'arteria esistente è stata scartata in quanto ritenuta impattante rispetto ai corsi d'acqua presenti a fianco della stessa, a risorgive e fontanili e di più complessa gestione nella fase di cantiere.

Il progetto prevede che il tratto di strada esistente, venga utilizzato come nuovo percorso ciclopeditonale, a completamento del collegamento con la pista ciclabile proveniente da Moncucco e diretta verso l'abitato di Vernate.

L'area interessata dall'intervento ricade nel Parco Agricolo Sud Milano e in un territorio a bassissima densità demografica, senza insediamenti residenziali; il progetto interessa infatti solo aree oggi con destinazione agricola.

L'intervento consiste nella realizzazione di un solido stradale della lunghezza di circa 1.470 m., posizionato a nord della strada esistente, in sponda sud del cavo Cerro. La nuova strada di tipologia extraurbana, categoria F2, avrà una sezione complessiva di 8,5 m. compresa di 1mt. di banchina su entrambi i lati.

Sono stati previsti attraversamenti (ponticelli) in corrispondenza dei canali irrigui presenti nell'area di intervento come la Roggia Tolentina, il Cavo Torradello, il Cavo Bernasconi, il Cavo Cerro, il Fontanile di Roggia Rognana, la Roggia Pila;

Idraulica di piattaforma

Le opere idrauliche previste dal progetto sono costituite da:

- opere per la raccolta delle acque di piattaforma come caditoie, cunette canaline;
- opere per l'allontanamento delle acque di piattaforma come pluviali di raccordo tra gli elementi di raccolta delle acque di piattaforma e la tubazione di trasporto, embrici in corrispondenza degli attraversamenti;
- opere per il trasporto delle acque;
- opere per la laminazione delle acque, vasca in c.a. di raccolta per la laminazione e il successivo smaltimento delle acque tramite pompaggio nella roggia.

Tali opere sono progettate in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente nel settore delle acque. Sarà

adottato un sistema con elementi di raccolta marginali (caditoie, canaline) che recapitano a tubazioni sottostanti in pead, collegate ad una vasca volano ubicata nel punto più depresso; tale vasca avrà funzione di laminare i picchi di piena in arrivo, e tramite un sistema di pompaggio, le acque verranno ricondotte nel canale esistente, il quale ha portata di scarico limitata secondo la normativa regionale del Consorzio di Bonifica ad un contributo specifico di 40 l/s. Per la parte di viabilità in rilevato invece il sistema di raccolta prevede il recapito delle acque tramite embrici a fossi di guardia;

Aree di cantiere

Per la gestione generale del cantiere è prevista un'area di supporto in prossimità dell'abitato di Vernate ove saranno collocati uffici e parcheggi per le maestranze e dove sarà creato uno spazio per lo stoccaggio dei materiali che non potranno trovare spazio lungo il solido stradale in costruzione. Il cantiere vero e proprio sarà costituito dall'avanzamento dei lavori.

Si realizzerà inoltre un altro cantiere operativo in prossimità della cascina Resta per gestire l'uscita dei mezzi diretti verso Moncucco. L'esecuzione dei lavori per il nuovo collegamento avrà una durata pari a sei mesi (180 giorni);

Gestione materiali di scavo

Per la realizzazione del nuovo collegamento è previsto lo scavo di circa 6.300 mc. di materiale derivante dallo scavo del terreno di coltivo. Parte di questo terreno verrà depositato in cantiere o in aree messe a disposizione per le sistemazioni marginali. Le quantità di materiale scavate seguiranno le procedure previste dalle norme sulla gestione terre e rocce da scavo;

Opere a verde

Le opere a verde previste in progetto hanno l'obiettivo di inserire l'intervento stradale nell'ambiente. Il paesaggio interessato dal progetto si caratterizza dall'essere un ambito principalmente agricolo che si sviluppa in una zona pianeggiante ricca di infrastrutture idrauliche di origine antropica. Gli interventi a verde previsti sono di tre tipi:

- sistemazione margini della strada e delle scarpate di collegamento con il terreno agricolo;
- sistemazione degli spazi residuali compresi fra la strada e le infrastrutture idrauliche;
- rinfoltimento ornamentale dei terrapieni e delle scarpate site in prossimità degli attraversamenti.

Gli interventi di mitigazione sono previsti negli spazi non coltivati compresi fra la strada e i canali irrigui. L'ambiente naturale nei dintorni dell'area è caratterizzato dalla presenza di un fontanile che verrà salvaguardato dalle opere in progetto;

Riscontro, dal punto di vista programmatico, che:

1) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 93 del 17/12/13, per l'area ove ricade il progetto:

1a) nella Tav.1, "Sistema infrastrutturale", l'intervento non è indicato;

1b) nella Tav.2, "Ambiti sistemi ed elementi di rilevanza paesistica", l'intervento ricade in un "ambito agricolo di rilevanza naturalistica", di cui all'art.28 delle NdA, in un "pioppeto" e vicino a un "fontanile" di cui all'art.29 delle NdA, oltretutto all'interno del Parco Agricolo Sud Milano; la Cascina Resta è inoltre classificata come "bene di interesse storico-architettonico - architettura civile non residenziale", di cui all'art.32 delle NdA;

1c) nella Tav.4, "Rete ecologica", l'intervento ricade in un "ganglio primario della RER", di cui all'art.44 delle NdA, attraversa un "corridoio primario della RER", di cui all'art.45 delle NdA

1d) nella Tav.5, "Ricognizione delle aree soggette a tutela", si rileva che il tracciato di progetto ricade interamente nel Parco Agricolo Sud Milano. Inoltre, a sud del tracciato lungo le aste dei fontanili individuati nella Tav.2, è riportata una "fascia boscata" di cui al Dlgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g);

1e) nella Tav.6, si rileva che l'intero tracciato di progetto ricade negli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" di cui all'art.60 delle NdA;

1f) nella Tav.7, "Difesa del suolo", si rileva che il tracciato di progetto attraversa diversi "elementi della rete idrografica" ed è prossimo a un "fontanile", di cui all'art.24 delle NdA;

1g) nella Tav.8, "Rete ciclabile provinciale", il tratto della ex SP163 è individuato come elemento della "Rete portante in progetto" e dei "Percorsi regionali", di cui all'art.66 delle NdA;

2) Il PTCP del Parco regionale Agricolo Sud Milano, approvato con D.G.R. n. 7/818 del 03/08/00, persegue i seguenti obiettivi:

Art. 16 "Norme generali di tutela ambientale ambientale-paesaggistica:

c.7. ogni intervento consentito diverso dall'ordinaria manutenzione effettuato sulla rete irrigua primaria e secondaria, con esclusione della rete aziendale, dovrà comportare un complessivo aumento di naturalità con particolare riferimento alle diversità floristiche, alla presenza di specie autoctone e alla ricettività per la fauna".

Art. 18 "Norma generale di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico Piano di settore -Vulnerabilità idrogeologica:

c 1. il PTC individua tra gli obiettivi prioritari quello del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nonché il riequilibrio del bilancio idrico al fine di garantire la ricarica o il mantenimento degli acquiferi utilizzati per l'approvvigionamento ad uso idropotabile ed irriguo;

c.2. [...] tutti gli scarichi devono necessariamente possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il

raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle acque [...] in ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore".

Art. 21 "Complessi boscati e vegetazionali"

c.3. all'interno delle superfici boscate è vietato [...] b) l'apertura di nuovi sentieri che non siano funzionali alla coltivazione del bosco e la realizzazione di nuove strade".

Art. 23 "Tutela della fauna"

c2. conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento ed all'arricchimento del patrimonio faunistico locale".

Art. 25 "Territori agricoli di cintura metropolitana:

c.2a) devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco".

Art. 41 "Fontanili e zone umide:

c.6. entro una fascia minima di m.10 dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile, almeno per i primi m.200 deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente deve essere sostituita con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati, previo parere dell'ente gestore [...] esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti.

c.7. l'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti transitoriamente da una fascia non inferiore a m. 50 misurati dall'orlo della testa;

c.10. fatto salvo quanto previsto al c.9. non sono ammesse attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti".

Allegato C "Regolamentazione degli interventi silvo-colturali:

a) Complessi boscati e vegetazionali

1.b) nei boschi deve essere di regola evitato il taglio delle specie autoctone e deve essere favorita la progressiva sostituzione delle specie alloctone con elementi autoctoni tradizionali:

2.a) il taglio dei pioppeti o di altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto entro due anni sulla stessa superficie o superficie equivalente della stessa azienda ovvero al rimboschimento con specie autoctone arboree o arbustive su superficie pari al 10% della superficie a pioppeto";

3) il PGT del Comune di Vernate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 20/05/2011, indica una "Nuova viabilità" e una "pista ciclabile" sul sedime della ex SP163 esistente e non prevede il nuovo tracciato in variante;

Riscontrato che, a seguito della pubblicazione, sono pervenute alla Città metropolitana le seguenti osservazioni:

- Dipartimento ATS di Milano, con nota protocollo Città Metropolitana n. 80909, del 30/03/18, rileva che: "Esaminata la documentazione, si comunica che, la parte non ha redatto il capitolo Salute Pubblica [...] Non è quindi possibile esprimere il parere di competenza";
- Provincia di Pavia, Commissione VIA, con nota protocollo Città Metropolitana n. 95550, del 17/04/18, rileva che: "Il tratto di strada oggetto di esame attraversa una rete costituita da cinque canali irrigui; di conseguenza sono stati previsti gli attraversamenti necessari, dimensionati in modo da salvaguardare le sezioni dei canali stessi. Non è stato invece considerato il fatto che il percorso stradale taglia trasversalmente il corridoio primario ovest Milano del settore 54 della Rete Ecologica Regionale, causandone l'interruzione dell'intera sezione [...] L'allegato 7 alla D.G.R. n.10962/2009 prevede che in questi elementi della RER vengano evitate nuove trasformazioni [...] Nel caso in esame, se è pur vero che la presenza dei cinque canali irrigui per i quali sono previsti ponticelli di attraversamento, dovrebbe mantenere una certa permeabilità per alcune specie faunistiche, è altrettanto evidente che la costruzione della strada renderà molto difficoltoso l'utilizzo del corridoio per la fauna terricola. Si ritiene quindi necessaria la realizzazione di sottopassaggi in dimensione e numero adeguati a mantenere attivo almeno il 50% della sezione del Corridoio per favorire il libero movimento della piccola fauna terricola"
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con nota protocollo Città Metropolitana n. 76163, del 27/03/18, rileva che: "in adiacenza o interferenti all'ambito in oggetto di variante sono presenti corsi d'acqua superficiali (Roggia Bernasconi, Mischia e Cavo Cerro) nonché fontanili (Rognana, Villana e Tarradello). In particolare il cavo Cerro risulta intercluso tra la pista ciclopedonale e la strada comunale in progetto; poiché non è possibile desumere dai documenti le distanze dalle infrastrutture progettate dal Cavo, si chiede di porre particolare attenzione al rispetto delle fasce di tutela dei corsi d'acqua, previste dalla normativa vigente";
- Snam Rete Gas SpA, con nota protocollo Città Metropolitana n. 86393, del 6/04/18, rileva che: "l'opera in progetto interferisce con i metanodotti Snam Rete Gas (e le relative fasce di rispetto) [...] risulta quindi necessario che venga fornita tutta la documentazione di dettaglio [...] Segnaliamo, nostro malgrado, di non poter esprimere parere di competenza alla realizzazione dell'opera [...] Segnaliamo infine che in attesa dei rilievi essendo gli impianti emarginati in pressione ed esercizio, all'interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam";

Riscontrati e acquisiti inoltre i contributi di:

- Settore Parco Agricolo Sud Milano, con nota protocollo n. 83936 del 04/04/18, rileva che: “in considerazione del consumo di suolo agricolo, si chiede come integrazione documentale di approfondire, quale alternativa alla proposta progettuale presentata, una soluzione che eviti l’inserimento di un doppio sedime stradale e che preveda l’adeguamento funzionale e l’ampliamento della viabilità esistente. Rilevato che il territorio comunale di Vernate è interessato da alcuni metanodotti ed in particolare del metanodotto Cervignano-Mortara si richiede di valutare le possibili interferenze tra il sedime della nuova viabilità e i tracciati dei metanodotti con le relative fasce di asservimento”.
- Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ATO, con nota protocollo n. 4842 del 28/03/18, precisa che “dalle informazioni contenute negli elaborati, non si rilevano criticità attinenti il S.I.I. derivanti dall’attuazione degli interventi [...] Si chiede tuttavia che, durante le successive fasi progettuali/realizzative della nuova arteria, la gestione di eventuali interferenze con le reti dei pubblici servizi di acquedotto e fognatura, presenti solamente alle estremità dl nuovo tratto stradale, venga effettuata con il coordinamento con Cap Holding Spa”;

Esaminata la documentazione depositata dal proponente costituita da Studio Preliminare Ambientale, pubblicata sul sito web regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

Considerato che, con riferimento alla valutazione degli impatti sulle componenti ambientali, delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, in relazione al rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti pianificatori vigenti nel territorio, risulta quanto segue:

1) Aspetti programmatici

Lo Studio Preliminare Ambientale sviluppa solo parzialmente l'analisi del quadro di riferimento programmatico. Tale analisi si sarebbe rivelata utile per inquadrare le tematiche e le possibili problematiche di interrelazione tra progetti e stratificazione normativa e pianificatoria, oltreché a individuare gli ambiti tutelati e quindi di maggior pregio e delicatezza.

In tal senso, l'aver inquadrato il progetto rispetto al Piano Territoriale Regionale (PTR), ma non rispetto alla Rete Ecologica Regionale, che è uno dei contenuti principali del PTR, ha portato alla mancata valutazione del tema dell'impatto rispetto alla componente biodiversità. Allo stesso modo, rispetto al PTCP della Città metropolitana, sono stati citati solo alcuni temi, quelli contenuti nelle Tav.1, 2 e 3 e non gli altri, di cui alle Tav.4, 5, 6, 7 e 8; anche rispetto al PTC del Parco Agricolo Sud Milano sono solo state riportate le indicazioni del Piano, senza una verifica delle coerenze del progetto.

La parzialità dell'analisi e l'assenza di valutazioni rispetto al quadro programmatico, quindi, non consente allo Studio Preliminare Ambientale di aggiungere elementi valutativi al progetto;

2) Paesaggio

Il contesto paesaggistico all'interno del quale ricade l'intervento proposto presenta elementi significativi e di pregio paesaggistico, come riportato nella ricostruzione del Quadro di Riferimento Programmatico del presente atto. Tuttavia, lo Studio Preliminare Ambientale non analizza né affronta il tema dei valori e dell'impatto paesaggistico dell'opera. Il progetto non ha alcuna valutazione o proposta di inserimento paesaggistico, così come non definisce opere di mitigazione.

La proposta di realizzare un nuovo asse stradale produce infatti effetti di frazionamento dei territori e determina una serie di reliquati e di aree intercluse tra la nuova e la vecchia strada, del cui valore e destino non vi sono notizie nello SPA;

3) Consumo di suolo e componente agricola

La proposta di realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante alla ex SP163 e il mantenimento del sedime attuate come pista ciclabile, determina un nuovo significativo consumo di suolo, stimabile in circa 1,25 ettari. Lo Studio Preliminare Ambientale non analizza né affronta questo tema. Parimenti, non è affrontato il tema del frazionamento dei terreni determinato dal nuovo tracciato e l'insufficiente definizione del progetto non consente di valutare la consistenza e la caratterizzazione dei reliquati e delle aree intercluse che verrebbero a determinarsi dalla doppia cesura rappresentata dalla nuova e dalla vecchia riutilizzata come ciclabile.

Non essendo sviluppata l'analisi della coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e in particolare con il PTC del Parco Agricolo sud Milano, lo Studio Preliminare Ambientale non considera adeguatamente il valore dei terreni agricoli interessati, definiti dall'Art. 25 delle n.t.a. del PTC quali “Territori agricoli di cintura metropolitana”, destinati all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco.

Non viene esplicitata né analizzata la motivazione che ha portato a scegliere un progetto così invasivo, più impattante di altri ipotizzabili, quali ad esempio l'allargamento in sede della ex SP163 o la realizzazione di un corridoio infrastrutturale più stretto.

La mancata trattazione del tema del consumo di suolo e dell'impatto sui terreni e sulle attività agricole è altresì rilevante, considerato che il territorio attraversato dall'intervento presenta elementi significativi e di pregio e in ogni caso di grande valore agronomico e agricolo;

4) Gestione delle acque di piattaforma

Lo Studio Preliminare Ambientale analizza e descrive il sistema di gestione delle acque, definito “di tipo aperto”, con raccolta e allontanamento delle acque di dilavamento della piattaforma nel sistema idrico superficiale, previo accumulo e laminazione in una vasca volano. Lo Studio valuta che tale sistema annulla il potenziale impatto sulle acque sotterranee.

Tuttavia, nessun elaborato rappresenta il sistema di gestione delle acque, né la posizione e le caratteristiche della vasca di accumulo, così come non è individuato il ricettore finale delle acque. Lo Studio non stima la quantità di acqua da gestire e si limita ad affermare che lo scarico nel corso d'acqua superficiale rispetterà i limiti quantitativi di legge;

5) Interferenza con la falda

Lo Studio Preliminare Ambientale riferisce che il progetto non interferisce direttamente con la falda, non essendo previste fondazioni o scavi. Tuttavia, nessun elaborato indica la soggiacenza della falda e le sezioni di progetto non consentono di valutare la profondità degli scavi delle opere realizzate e la possibile interferenza con gli acquiferi. In particolare, il sistema di gestione delle acque di piattaforma prevede la realizzazione di una vasca volano per la raccolta delle acque, ma negli elaborati depositati non è indicata la posizione della vasca, né le sue caratteristiche dimensionali. Non è quindi possibile valutare la sua relazione con il livello della falda;

6) Componente salute pubblica

Lo Studio Preliminare Ambientale non sviluppa il tema salute pubblica;

7) Componente biodiversità

Lo Studio Preliminare Ambientale non sviluppa il tema biodiversità. Tale carenza rappresenta elemento di importante criticità, riscontrato che il progetto interferisce con aree prioritarie per la biodiversità e con elementi primari della Rete ecologica Regionale e Provinciale.

Va considerato, infatti, che la proposta di tracciato, parallelo ma non affiancato all'attuale ex SP163, interseca un corridoio principale della Rete Ecologica Regionale (RER) per tutta la sua larghezza, oltre ad un corridoio secondario e ad un ganglio secondario della Rete Ecologica Provinciale (REP). Si ricorda che nell'art. 45 delle NdA del PTCP, “Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità”, tra gli indirizzi viene indicato di “limitare le intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e i corridoi ecologici”.

Lo SPA sostiene la necessità di allargare strada perché l'attuale sezione è limitata e non consente l'incrocio agevole tra veicoli provenienti da direzioni opposte; a fronte di tale limitazione, il progetto prevede la costruzione di una strada completamente nuova, larga 8,5m, parallela all'esistente ma non sempre ad essa adiacente. Il progetto prevede anche di conservare la strada attuale, trasformandola in una ciclabile di rilevante calibro.

È evidente pertanto che il progetto comporterà un significativo aumento della frammentazione territoriale e degli elementi ecologici attraversati sopra evidenziati, con conseguente calo della funzionalità ecologica degli stessi. Attualmente, infatti, la strada è di piccolo calibro (circa 3m) e non limita gli attraversamenti della fauna locale. In futuro, invece, vi sarebbero 2 infrastrutture lineari, a breve distanza una dall'altra, rendendo molto più complesso l'attraversamento.

A ciò si aggiunge il fatto che le due arterie stradali risulterebbero su sponde opposte alla roggia che scorre di fianco alla ex SP163, di fatto isolandola dalle relazioni ecologiche e paesistiche con il resto dell'ambiente rurale. Non va dimenticato che i corsi d'acqua, sia quelli naturali che, in certa misura, quelli artificiali, svolgono una funzione ecologica fondamentale all'interno degli ecosistemi, rappresentando un fattore di incremento della biodiversità, una fonte trofica, una via di connessione ecologica e, negli agroecosistemi fortemente banalizzati dalle attività umane, anche una delle poche zone di rifugio e nidificazione, grazie alla vegetazione arboreo-arbustiva delle fasce riparie (presente o insediabile senza particolari conflitti).

Peraltro, la stretta vicinanza della futura strada alla roggia, elimina, per ragioni legate al codice della strada, ogni eventuale possibilità di realizzare opere di mitigazione e di compensazione mediante fasce di vegetazione arborea (e quasi sicuramente anche arbustiva) nella zona riparia.

L'area rurale oggetto dell'intervento previsto rappresenta una dei rari ambiti nel territorio provinciale in cui sia ancora molto scarsa l'edificazione e vi sia preponderanza assoluta di coltivi e, in generale, del paesaggio agrario. La zona si presta pertanto ad interventi di riequipaggiamento vegetale e, più in generale al mantenimento e potenziamento della funzionalità ecologica.

Si ritiene inoltre necessario rivalutare ed esplicitare le motivazioni che hanno portato alla scelta del nuovo tracciato in variante, rilevato che lo stesso Rapporto Preliminare Ambientale, al paragrafo 3.10 riferisce che “il nuovo collegamento verrà interessato da un flusso di traffico modesto che complessivamente non varierà rispetto al traffico attuale. Il flusso atteso sarà di circa 300 veicoli al giorno e sarà costituito per lo più da veicoli leggeri, agricoli e commerciali. Non vi sono nella zona né ora né in previsione insediamenti industriali che facciano pensare a un possibile incremento del traffico”. Si ritiene pertanto necessario considerare attentamente la modesta dimensione degli abitati di Vernate e di Moncucco, le dimensioni dei flussi di traffico e quindi rivalutare le reali necessità viabilistiche e, più in generale, socioeconomiche e verificare se giustifichino un intervento così consistente, invasivo e impattante, all'interno di un contesto ambientale e paesistico ancora in gran parte integro.

In tal senso e inoltre, si ritiene parimenti sproporzionata la scelta di “predisporre condotte necessarie al sistema elettrico con i relativi pozzetti in vista di una futura installazione di lampioni”, considerato che la strada avrà scarso traffico e attraverserà un territorio non urbanizzato, in cui l'illuminazione appare come una superflua e inutile ulteriore infrastrutturazione, in un contesto che fonda le sue migliori attrattive nel aver mantenuto un carattere agreste.

Si rileva inoltre che, viste le criticità evidenziate, si ritiene necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) rispetto agli elementi della RER, facendo riferimento al documento “Rete Ecologica Regionale e

programmazione territoriale degli enti locali” allegato alla D.G.R. n.8515/2008 “Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali”. In particolare, si consideri la tabella del punto 2.5 di tale documento, sostituita da quella all'allegato 7 della D.G.R. n.10962/2009.

Anche dalle osservazioni della Commissione VIA della Provincia di Pavia emerge la necessità di approfondire lo studio sulla biodiversità alla luce della fauna terricola in quanto la realizzazione dei sottopassaggi deve essere dimensionato in modo da mantenere attivo almeno il 50% della sezione del Corridoio per favorire il libero movimento della piccola fauna terricola.

Alla luce delle suddette riflessioni, si avanza la proposta di rivedere il progetto sviluppando un'ipotesi alternativa che preveda di ampliare il sedime della strada esistente, affiancandola con una pista ciclabile, evitando di intercludere tra le due infrastrutture la roggia;

8) Gestione dei rifiuti

In riferimento alle attività di scavo, è stato indicato, nello Studio Preliminare Ambientale che, il materiale scavato per la realizzazione dell'opera stimato in circa 6.300 mc, verrà depositato in cantiere o in aree messe a disposizione contemporaneamente per le sistemazioni marginali della strada e delle scarpate.

Lo Studio non riporta indicazioni sulle procedure previste per la gestione delle terre e rocce da scavo, compreso il processo di tracciabilità dai siti di provenienza dei materiali ai depositi di stoccaggio e caratterizzazione sino alla destinazione finale.

Lo Studio avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla destinazione del materiale scavato, sul suo utilizzo o sulla sua gestione come rifiuto, sullo smaltimento (in base delle analisi relative alla caratterizzazione della pericolosità, nel rispetto delle condizioni dell'art. 185, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 potrà essere riutilizzato nei rinterri). Sulla base degli esiti delle indagini del suolo, qualora rispettato l'art. 185, comma 1, lett. c), parte del materiale scavato potrà essere riutilizzato per rinterri nello stesso sito in cui è stato scavato o gestito come sottoprodotto nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n.120/2017.

Si ricorda che i terreni derivanti da operazioni di scavo sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.152/2006 se trattasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, a condizione che sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Qualora, per i materiali da scavo sia previsto un utilizzo al di fuori dello stesso sito dal quale sono stati escavati, si precisa che gli stessi potranno essere gestiti come sottoprodotti a condizione che siano preventivamente rispettate le procedure e quanto stabilito dal D.P.R. n.120/2017;

9) Componente traffico

Dall'analisi di traffico stradale emerge che il nuovo collegamento sarà interessato da un flusso di traffico modesto che si ipotizza paragonabile al traffico attuale; il flusso atteso è di circa 300 veicoli al giorno, che coinvolgerà per lo più veicoli leggeri, agricoli e commerciali. Non sono inoltre previsti insediamenti industriali che possano comportare ulteriori incrementi di traffico;

Lo Studio Preliminare Ambientale non approfondisce gli impatti sulla componente traffico durante la realizzazione dell'opera, derivati dalla movimentazione dei mezzi di cantiere o da possibili interruzioni della strada esistente;

10) Inquinamento atmosferico

Lo Studio Preliminare Ambientale, assumendo che i volumi di traffico sono e saranno complessivamente modesti e simili a quelli attualmente rilevati sulla ex SP163, valuta l'impatto sulla qualità dell'aria come poco rilevante. Ipotizza altresì che le maggiori velocità di percorrenza e la fluidità del traffico determineranno una riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, vengono approfondite le emissioni derivate dalla movimentazione delle terre e sono ipotizzate mitigazioni quali la bagnatura dei cumuli e delle piste di cantiere, l'utilizzo di camion con copertura e la limitazione della velocità sulle piste di cantiere;

11) Inquinamento acustico

Lo Studio Preliminare Ambientale riferisce che l'area di studio è esterna a centri abitati e “completamente delimitata da fondi agricoli [e che] non sono presenti ricettori sensibili quali scuole, ospedali”. Lo studio, quindi, a seguito della mancanza di ricettori non assegna limiti di emissione derivanti dall'appartenenza alle fasce di pertinenza acustica o dalle zonizzazioni acustiche comunali. Tuttavia, lo Studio Preliminare Ambientale non allega alcuna cartografia atta a dimostrare le assunzioni qualitativamente fornite e sopra sintetizzate.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, vengono approfondite le emissioni derivate dalle lavorazioni e dalle diverse operazioni, peraltro con alcuni elementi non chiari e senza la possibilità di verificare analisi e conclusioni su elaborati cartografici comprensibili;

12) Cumulo con altri progetti

Lo Studio Preliminare Ambientale sviluppa parzialmente l'analisi e la valutazione degli impatti con altri progetti ricadenti sullo stesso territorio. In particolare non è considerato il progetto del metanodotto in corso di realizzazione proprio lungo il sedime della futura strada; come evidenziato nella nota di Snam Rete Gas del 6/04/18 citata tra le osservazioni, la definizione progettuale non consente di valutare le interferenze del progetto con il metanodotto e con le relative fasce di rispetto;

13) Mitigazioni e compensazioni

Lo Studio Preliminare Ambientale non sviluppa un progetto di mitigazione e compensazione della costruzione della nuova strada. Il capitolo “opere a verde” fornisce indicazioni qualitative relativamente a ipotizzati interventi di rinverdimenti di scarpate e allestimento “a prato” di aree non individuate. Non esiste relazione tra gli impatti generati, da valutare sulle diverse componenti e proposte, ancorché indefinite, di opere a verde. Queste ultime, non sono rappresentate in alcun elaborato progettuale;

14) Alternative progettuali

Le numerose criticità emerse suggeriscono, come poc'anzi rilevato, di esaminare un'alternativa progettuale meno invasiva per il territorio, basata sull'allargamento del sedime esistente e sulla minimizzazione della frammentazione territoriale, evitando la realizzazione di un doppio asse che intercluda aree reliquate di dimensioni significative e corsi d'acqua di valore ecologico;

Dato atto che sono rispettati i tempi di legge entro i quali il procedimento deve concludersi così come stabilito dall'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

Valutato che, sulla base di quanto esposto precedentemente, non è possibile valutare la compatibilità ambientale del progetto in esame;

D E C R E T A

di assoggettare alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 6 della L.R. n. 5/2010, il progetto di **“adeguamento funzionale di strada comunale tratto Vernate-Cascina Resta, trasformazione ex SP 163 esistente in pista ciclopedonale da realizzarsi nel Comune di Vernate (MI)”**, viste:

- le carenze analitiche e valutative dello Studio Preliminare Ambientale che non descrivono, come riportato nel dettaglio nelle motivazioni del presente atto, le componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere impatti, né gli effetti rilevanti del progetto sull'ambiente;
- i presunti significativi impatti del progetto, desumibili dallo Studio Preliminare Ambientale con i limiti di cui sopra, riguardanti prioritariamente il consumo di suolo, la frammentazione e l'impatto sui terreni agricoli, la rete ecologica e la componente biodiversità, il sistema irriguo;

D I S P O N E

1. di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Vernate, con sede legale a Vernate (MI), in Piazza IV Novembre 2, in qualità di proponente;
- a tutti i soggetti coinvolti nella procedura;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza;

2. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 in quanto non rientrante nella tipologia degli atti da pubblicare.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate